



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 10 del 10/02/2020

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI LOCALI SITI PRESSO L'IMMOBILE IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO A DARFO (BS) IDENTIFICATI CATASTALMENTE ALLA PARTICELLA 6960 SUB 25 FG. 7 NCEU DI DARFO. |
|-----------------|--|

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **18:30**, in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni BIM di Valle Camonica:

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Funzione | P | A |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| FARISOGLIO SANDRO | Presidente | | X |
| BOTTANELLI IDA | Consigliere | X | |
| LONGHI DANIELA | Consigliere | X | |

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1

Partecipa all'adunanza **il Segretario Dott. Bernardi Marino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti **Il Vice Presidente Ida Bottanelli** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI LOCALI SITI PRESSO L'IMMOBILE IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO A DARFO (BS) IDENTIFICATI CATASTALMENTE ALLA PARTICELLA 6960 SUB 25 FG. 7 NCEU DI DARFO.

Su proposta del Consigliere Ida Bottanelli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesse

L'art. 3. Della carta Costituzionale delinea il concetto di Stato sociale o stato del benessere (welfare state) ponendo a carico dello stesso la responsabilità del soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei cittadini. Lo stato sociale è stata una grande conquista le cui radici affondano addirittura nell'Ottocento.

Dal '47, il ruolo dello stato sociale ha ricevuto un nuovo impulso dall'evoluzione della legislazione (Legge n. 328 del 2000) e dalla riforma del titolo V della Costituzione (segnatamente il comma 4 art. 118), entrambe animate da una rivalutazione dei livelli di intervento più vicini al cittadino secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (il principio di sussidiarietà verticale infatti era già presente nella carta costituzionale al comma 1 del medesimo art. 118).

La costituzionalizzazione, all'art. 118, comma 4, del principio di sussidiarietà orizzontale - in base al quale lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e delle loro formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale - ha ulteriormente avvalorato il ruolo fondamentale dell'autonoma iniziativa dei degli attori privati in concorso con gli attori istituzionali e ha avviato una riorganizzazione delle modalità di erogazione delle attività di interesse generale da parte dei secondi.

Nell'ultimo ventennio la necessità di riduzione del livello della spesa pubblica, insieme a quella di accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi, ha condotto i soggetti pubblici ad affidare anche ad altri soggetti l'erogazione dei servizi attraverso il ricorso a nuove formule organizzative. Il nuovo modello si colloca a metà strada tra il modello statalista e quello che affida al mercato la regolamentazione spontanea, essendo incentrato sulla pluralità di soggetti coinvolti e di servizi offerti.

L'abbandono del monopolio pubblico nel sistema di erogazione dei servizi alla persona vede l'affermazione di un sistema misto che coinvolge massicciamente organizzazioni senza fini di lucro, maggiormente specializzate nell'erogazione delle prestazioni sociali proprio in quei settori dove maggiormente evidenti sono stati i ritardi e le inefficienze dello Stato e delle istituzioni.

Tale tendenza ad esternalizzare le prestazioni socio - assistenziali ha dato origine a quello che viene comunemente definito sistema di welfare mix (tra Stato - mercato e terzo settore), all'interno del quale operano contemporaneamente soggetti pubblici e privati profit e non profit.

Tale modello presenta notevoli vantaggi, ovvero: - risponde ad un'ampia gamma di bisogni sociali; - permette che l'offerta dei servizi si adegui più velocemente ai bisogni sociali emergenti nella collettività; - stimola la qualità e l'efficienza dei servizi, grazie alla competizione tra gli attori coinvolti. Allo Stato spetta, comunque, il compito di fissare le regole e di predisporre meccanismi di incentivo e controllo del sistema. A fronte di ciò, se da un lato è rimasta invariata la concezione dello Stato, che si fa carico di apprestare tutela ad una serie di diritti sociali, dall'altro risulta mutata la modalità attraverso cui questo obiettivo viene perseguito.

La Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, all'articolo 2 afferma il principio della libera amministrazione delle autorità pubbliche. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1: "1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni".

Le normative nazionali e regionali promuovono, in conformità al diritto europeo, l'istituzione, da parte dei Comuni, di forme di gestione associata della rete dei servizi sociali e socio-sanitari, così da garantire efficacia, efficienza e innovazione nella programmazione e nel governo del welfare locale.

Una delle possibili forme giuridiche individuate dagli Enti Locali per rispondere ad esigenze gestionali complesse è rappresentata dall'Azienda Speciale e, superata la prima fase di sperimentazione, questo modello si sta affermando specie nelle Province lombarde. La diminuzione delle risorse per il welfare, sia trasferite che proprie dei comuni; i sempre più stringenti vincoli finanziari a cui sono sottoposti gli enti locali, la sempre minor possibilità per i Comuni di specializzare, professionalizzare nonché stabilizzare il personale; il vincolo all'associazione dei piccoli comuni sotto i 5000 abitanti, la necessità di difendere le funzioni programmatiche, sono solo alcune delle motivazioni che hanno indotto le istituzioni facenti capo al Distretto Valle Camonica-Sebino ad istituire nel 2007 l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, al Considerando 5 ribadisce la piena libertà per le amministrazioni pubbliche nell'organizzare i servizi e le attività di proprio interesse secondo le modalità operative e gestionali ritenute più adeguate, infatti: "E' opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (...)". 2.1.2. La medesima direttiva 2014/24/UE, all'articolo 12, paragrafo 3 stabilisce le condizioni per procedere all'affidamento di appalti pubblici nel caso di controllo analogo congiunto da parte di più amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3: " Un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Caratteristiche distintive dell'Azienda Speciale:

1. La qualificazione dell'azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente Locale è sottesa all'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'istituzione o le istituzioni. Il principio di strumentalità dell'attività di gestione è inteso come identificazione dello scopo sociale nella cura degli interessi della comunità locale, perseguibili attraverso l'attività di gestione funzionalmente svolta dall'azienda nei settori dei servizi pubblici per i quali la stessa è stata costituita (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4586/2001).
2. L'Ente Locale "si serve" dell'azienda speciale per lo svolgimento di un servizio e, quindi, per soddisfare un'esigenza della collettività stanziata sul territorio dell'ente che l'ha costituita. I vincoli che legano l'azienda speciale al comune sono pertanto molto stretti sia sul piano della formazione degli organi, che su quella degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale" (Corte Cost., sentenza n. 28/1996).

L'azienda speciale è soggetto istituzionalmente dipendente dall'Ente Locale ed è legata a questo da stretti vincoli (sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla ritenere un elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale, ovvero, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica, anche parte dell'apparato amministrativo del comune (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4850/2000; sentenza n. 2735/2000; sentenza n. 4586/2001; Corte Cost., sentenza n. 28/1996).

Analoghe argomentazioni valgono per le Aziende speciali consortili che vengono costituite "...in territori per lo più omogenei, caratterizzati dalla presenza di numerosi Comuni, spesso di piccole dimensioni. Come detto, vi sono stati dei fattori specifici, legati al contesto normativo e alle modifiche della gestione del welfare, che hanno portato alla nascita delle Aziende Speciali. In primo luogo l'indicazione normativa della l.n. 328/2000, ma non solo. La maggior parte delle Aziende del Network¹ individuano tre motivazioni principali alla base della propria costituzione:

- la gestione dei servizi precedentemente delegati all'ASL: si tratta generalmente di servizi ad alta complessità e con costi elevati, che non possono essere gestiti singolarmente dai comuni di piccole dimensioni (si pensi ad esempio al Servizio Tutela Minori o al Servizio di Inserimento Lavorativo);
- La gestione dei Fondi per le Politiche Sociali e più in generale del Piano di Zona;
- La necessità di individuare forme di gestione flessibile e autonome, ma nel contempo in grado di mantenere la centralità dei Comuni consorziati.

Per quanto riguarda le Aziende consortili, un primo dato da rilevare è come in quasi tutte le realtà analizzate (tranne due) vi fossero delle precedenti esperienze di gestione associata di servizi e interventi. Per la gestione associata precedente alla nascita dell'Azienda, si era optato per soluzioni di carattere contrattuale che non avevano dato vita ad un altro soggetto giuridico: gli strumenti privilegiati erano la Convenzione intercomunale e l'Accordo di programma." (Esperienze welfare locale. Le Aziende Speciali e la gestione dei servizi sociali nei Comuni Lombardi" a cura di Daniela Gatti e Paolo Rossi. Edito Maggioli Editori. edizione 2010).

RICORDATO CHE:

- Venerdì 29 giugno 2007, nella sede del notaio Seriola, un gruppo di amministratori della Vallecamonica rappresentanti ben due istituzioni sovracomunali (Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio BIM di Valle Camonica) e trentacinque

¹ "NeASS - Lombardia" Associazione di Aziende Speciali nata il 26 febbraio 2009 a Bollate. Network volto a condividere le esperienze gestionali e relative problematiche delle Aziende Speciali Sociali. A tale Network aderisce anche l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona della Valle Camonica

istituzioni Comunali hanno dato vita ad un'azienda speciale consortile per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale, la gestione dei servizi alla persona prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni e degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio (Distretto Valle Camonica-Sebino).

- Nella terza premessa dello Statuto viene dato atto che i servizi che l'Azienda sarà chiamata a svolgere sono, a quella data, svolti taluni dall'ex ASL di Valle Camonica-Sebino (ora ATS) ed altri dalla Comunità Montana di Valle Camonica.
- La sede legale dell'Azienda consortile viene eletta presso l'edificio di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica, concesso in comodato d'uso all'Azienda, e sito in Breno in piazzale Tassara, 3 e all'art. 17 dalla rubrica "Patrimonio" è stabilito che "Il patrimonio dell'Azienda Consortile è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, da beni mobili ed immobili oggetto di donazione e dal Capitale di donazione conferito dai Comuni e dagli Enti Locali consorziati. L'Azienda consortile è inoltre consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha un normale uso".
- Sin dalla riforma del Titolo V della Costituzione e con i successivi interventi ascrivibili al cosiddetto "federalismo demaniale", agli enti locali è sempre più richiesto di favorire la "massima valorizzazione funzionale" del proprio patrimonio immobiliare. I beni appartenenti a Comuni e Province (e loro associazioni) si distinguono in beni demaniali (art. 824 c.c.), beni patrimoniali indisponibili (art. 826, commi 2 e 3, c.c.), e nella categoria residuale dei beni patrimoniali disponibili.
- Rispetto a quest'ultima, si precisa che il patrimonio disponibile è composto da beni non strettamente funzionali all'attività dell'ente, e da cui l'amministrazione deve auspicabilmente ottenere un beneficio economico, tipicamente tramite locazione. Così, se per i beni facenti parte del patrimonio disponibile si deve procedere necessariamente tramite gli istituti di diritto privato, i beni demaniali o del patrimonio indisponibile sono invece oggetto di gestione autoritativa e quindi devono essere affidati tramite concessione amministrativa (tipicamente con la forma della concessione contratto).
- Come noto, la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di "buon andamento" (art. 97 Cost.), anche nella sua estrinsecazione rappresentata dall'economicità dell'azione amministrativa.
- Proprio su questo principio si incardinano diverse decisioni della giurisprudenza contabile, considerato che con la concessione di un bene a canone inferiore al prezzo di mercato o addirittura a canone gratuito si avrebbe un vantaggio economico per l'utilizzatore (ciò anche prendendo in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico) non rileva il nomen iuris del rapporto instaurato, ma solamente la natura giuridica del bene.
- La giurisprudenza prevalente ha dato un'interpretazione estensiva del principio di redditività dei beni pubblici, rilevando come gli enti locali non possano avere come unico obiettivo e criterio di scelta quello dell'interesse economico in senso stretto. Essi sono infatti, per definizione, enti a fini generali, e come tali orientano la propria azione allo sviluppo della comunità amministrata: "in linea generale sono ammesse deroghe (come sarebbe per l'ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013). In particolare, "la concessione in comodato di beni di proprietà dell'ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente

svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR). La Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n. 716/2012/PAR) precisa poi che una deroga al principio di redditività dei beni pubblici è giustificata "solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni. (...) la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica è proprietario dell'edificio sito in Piazza Medaglie D'oro in Comune di Darfo B.T., distinto in mappa al n. 6960, costituito da tre piani fuori terra, un tempo adibito a sede dell'Istituto Tecnico per Geometri Teresio Olivelli. Attualmente tale edificio ospita le sedi dell'emittente televisiva Teleboario, dell'Accademia Vivaldi, del Centro per l'Impiego e di varie associazioni quali ad esempio Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, Associazione Nazionale Paracadutisti, Associazione Nazionale Alpini e altre, mediante la stipula di appositi contratti di locazione o comodato.

L'immobile è stato oggetto nel corso degli ultimi anni di importanti interventi di ristrutturazione e adeguamento ed efficientamento energetico, oltre che della redistribuzione degli spazi interni coerente alle diverse funzioni a cui è attualmente adibito o si intende adibire, interventi che sono ormai in fase di completamento.

VISTA la richiesta pervenuta in data 07.11.2019 prot. 0001614 con la quale l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, ha chiesto l'utilizzo di alcuni locali siti al secondo piano dell'immobile sito in piazza Medaglie d'Oro a Darfo B. T. identificati alla particella 6960 sub 25 fg. 7, aventi una superficie complessiva netta di mq. 85,00, da adibire quale sede operativa di Darfo Boario Terme;

DATO ATTO che il comma 2 dell'art. 17 dello Statuto dell'Azienda Territoriale per i Servizi Alla Persona prevede il conferimento di eventuali beni immobili connessi ai servizi affidati (letteralmente "L'Azienda consortile è inoltre consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha un normale uso");

CONSIDERATO che non sussiste, in linea generale, una specifica disposizione che impedisca all'ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente medesimo;

DATO ATTO che, tuttavia, nella gestione del patrimonio comunale va salvaguardato, come prioritario, il principio di redditività e di convenienza economica, di matrice imprenditoriale privatistica, che può procedere soltanto in presenza di prevalenti ed effettivi interessi pubblicistici di finalità sociale;

TENUTO PRESENTE che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso, e quindi può recedere, laddove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni, configurandosi in caso contrario un depauperamento e, dunque, un danno patrimoniale per l'ente;

RILEVATE le finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso l'attribuzione del vantaggio economico in questione, rappresentato dal comodato gratuito del bene in oggetto, le quali si concretizzano nell'erogazione dei servizi socio assistenziali di

interesse generali che hanno motivato la costituzione dell'Azienda Speciale consortile denominata "Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona";

EVIDENZIATO che i sopradescritti interessi e finalità, che stanno alla base dell'attribuzione del vantaggio economico, risultano essere prevalenti rispetto al principio di redditività del cespite oggetto della attribuzione, tenuto conto dei seguenti elementi, frutto, in sede istruttoria ed endoprocedimentale, di una attenta ponderazione e di massima considerazione, dell'interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio come risulta da:

a) previsione dell'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, tenuto conto che, con riferimento a questa fattispecie, la mancata redditività del bene è da ritenersi compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (CdC, Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011). Principio che a maggior ragione è applicabile agli "Enti" strumentali costituiti per svolgere le funzioni pubbliche già appartenenti agli Enti costituenti;

b) previsione dell'art. 32, comma 8, della legge, 23 dicembre 1994, n. 724, circa gli "scopi sociali" che possono giustificare un canone inferiore a quello di mercato per la locazione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni;

c) come documentato in premessa che l'Azienda attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto degli Enti Soci i seguenti servizi che precedentemente erano gestiti ed erogati dai singoli Comuni, dalla Comunità Montana e dall'ex ASL Vallecamonica-Sebino su delega dei Comuni stessi:

- la gestione associate ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito di Valle Camonica, attraverso la gestione dei fondi nazionali e regionali, dei finanziamenti messi a disposizione degli Enti consorziati e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni e degli Enti aderenti;
- la gestione delle attività relative al Servizio Territoriale di inserimento lavorativo etico-sociale per tutti i Comuni dell'Ambito;
- la gestione delle attività relative al Servizio Tutela Minori per tutti i Comuni dell'Ambito;
- la gestione delle attività relative al Servizio Affidi e allo Spazio neutro;
- la gestione del Servizio sociale professionale e delle attività di Segretariato sociale per conto dei Comuni dell'Ambito;
- la presa in carico e la gestione degli inserimenti nelle strutture socio sanitarie diurne e residenziali per le persone con disabilità;
- la gestione delle attività relative alle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo relative alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socioassistenziali, per la parte di competenza dei Comuni (art. 15-L.3/2008);

VERIFICATO che l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona svolge l'attività statutaria, senza scopo di lucro (art. 1 statuto);

VISTA la bozza di contratto di comodato tra il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, predisposta dal competente Servizio dell'Ente;

RILEVATO che il presente provvedimento va pubblicato, ai fini della trasparenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che la

pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento laddove l'importo dell'attribuzione superi il valore di euro mille nel corso dell'anno solare e al medesimo beneficiario;

DATO ATTO che l'omissione della pubblicazione o la sua incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico e che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di concedere in comodato d'uso gratuito all'Azienda Territoriale alla Persona, ente strumentale del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, i locali posti al piano secondo dell'immobile sito in piazza Medaglie d'Oro a Darfo B. T. identificati alla particella 6960 sub 25 fg. 7, aventi una superficie complessiva netta di mq. 85,00;

3) di approvare l'allegata bozza di contratto di comodato tra il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica e l'Azienda Territoriale alla Persona, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che eventuali modifiche materiali di dettaglio eventualmente richieste dalla parte concessionaria saranno approvate con atto del Responsabile del Servizio di competenza per materia;

4) di specificare che la durata del contratto è stabilita in anni 6 (sei);

5) di dare atto che il vantaggio economico annuo di cui all'art. 26 del d.lgs 33/2013, relativamente alla disponibilità del sub. 19, ammonta a circa € 4.300,00 determinato in base alle quotazioni immobiliari stabilite dall'Agenzia delle Entrate (banca dati delle quotazioni immobiliari - Comune Darfo, zona centrale, Codice Zona B1, destinazione Terziario);

6) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.;

7) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL VICE PRESIDENTE
Ida Bottanelli

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardi Marino

